FONDAZIONE "ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI"

Via Pescheria, 22 46100 Mantova tel. e fax 0376 320567

STATUTO

ART.1

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

- 1 E' costituita la Fondazione di diritto privato e senza scopo di lucro, Istituto Giuseppe Franchetti, con sede in Mantova, disciplinata dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni d'attuazione del medesimo, dal presente Statuto e dai regolamenti per la sua attuazione.
- 2 La Fondazione persegue, senza soluzione di continuità, gli scopi stabiliti nei testamenti olografi dei defunti benefattori Comm. Giuseppe Franchetti, Maestra Ada Vincenzi ed Ing. Ploner e trae origine dall'Istituto Giuseppe Franchetti, eretto in Ente Morale con regio decreto del 28/06/1906 e con configurazione di IPAB.
- 3 L'Istituto è stato trasformato in persona giuridica privata, in virtù delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge Regionale n° 1 del 13/2/2003 e del relativo regolamento di attuazione.

ART.2

SCOPI

- Scopo della Fondazione è il conferimento di assegni, premi e borse di studio, finanziati con il Lascito del Comm. Giuseppe Franchetti, della Maestra Ada Vincenzi e dell'Ing. Ploner. Le suddette provvidenze economiche sono conferite tramite pubblici concorsi. I destinatari della beneficienza sono i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, razza o religione, in condizioni economiche non agiate, che dimostrino impegno e capacità negli studi tali, da fare onore al proprio Paese. La Fondazione persegue le sue finalità sociali nell'ambito della Provincia di Mantova.
- Gli annuali "Assegni di studio Giuseppe Franchetti", finanziati con la rendita del Lascito del Fondatore, sono destinati a studenti universitari e post universitari, residenti in Provincia di Mantova, che in Italia o all'estero, frequentino Università, Istituti Superiori o Corsi di Specializzazione per ottenere un titolo legalmente riconosciuto.

L'importo delle provvidenze economiche conferite ai vincitori degli annuali concorsi "Assegni di Studio Franchetti", sarà ridotto in base all'ammontare delle eventuali borse di studio conferite dalle Università.

3 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha inoltre la facoltà di conferire assegni annuali, destinati a finanziare inedite ricerche, a carattere culturale e scientifico, interessanti la Provincia di Mantova.

Gli assegni sono finanziati con la rendita del patrimonio del Fondatore ed il loro importo, potrà essere accantonato per gli anni successivi , non deve essere superiore a due decimi delle rendite destinate annualmente agli "Assegni di Studio Giuseppe Franchetti".

I concorsi, per il conferimento degli assegni suddetti, sono riservati ai cittadini italiani, laureati, o con titolo equipollente, che dimostrino di aver conseguito idonea e provata preparazione per poter effettuare le ricerche di cui sopra.

4 Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per onorare la memoria del Fondatore, di religione ebraica, ha altresì la facoltà di conferire un assegno annuale destinato a finanziare la divulgazione della cultura e della tradizione ebraica nella Provincia di Mantova.

L'assegno è finanziato con la rendita del Lascito del Fondatore. L'importo di tale assegno, può essere accantonato per gli anni successivi, ma non deve essere superiore a 0,5/10 (zero virgola cinque decimi) delle rendite destinate annualmente agli "Assegni di Studio Giuseppe Franchetti".

I concorsi, per il conferimento del premio suddetto, sono riservati ai cittadini italiani, laureati, o con titolo equipollente, che dimostrino di aver conseguito idonea e provata preparazione per poter effettuare opera di divulgazione della cultura di cui sopra.

- Le annuali "Borse di Studio Ing. Ploner" finanziate con la rendita del Lascito omonimo, sono destinate ai cittadini italiani, appartenenti alla Provincia di Mantova, diplomati da scuola secondaria, iscritti al primo anno di un politecnico o un Università Statale Italiana, per conseguire la laurea in Ingegneria.
- I candidati prescelti possono essere riconfermati, su loro domanda, di anno in anno, per tutta la durata del corso universitario, qualora mantengano un alto profitto e lo stesso stato di bisogno; diversamente è bandito un altro pubblico concorso .

L'importo della borsa di studio Ploner, conferita ai vincitori, sarà ridotto in base all'ammontare delle eventuali borse di studio conferite dalle Università.

6 L' annuale "Borsa di studio Maestra Ada Vincenzi", finanziata con la rendita del lascito omonimo, è destinata ai laureati in medicina e chirurgia, residenti in Provincia di Mantova, che dimostrino idonea e provata preparazione per effettuare ricerche scientifiche sui tumori maligni che colpiscono gli esseri umani, al fine di stabilire opportune metodologie per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento, come espressamente richiesto nelle disposizioni del testamento olografo.

In caso di mancata assegnazione, l'importo dell'annuale Borsa di studio, sarà accantonato per gli stessi scopi negli anni successivi.

ART. 3

PATRIMONIO

- 1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari, parti integranti del presente Statuto, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, e successive variazioni ed integrazioni.
- 2 Tutto il patrimonio della Fondazione è deputato al diretto svolgimento dell'attività istituzionale.
- 3 Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
- **4** E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di una sua trasformazione, al solo fine di migliorarne la rendita.

ART. 4 MEZZI FINANZIARI

1 La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

ART.5

ORGANI

- 1 Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Revisore contabile

ART.6

PRESIDENTE

- 1 Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti e dura in carica cinque anni.
- 2 Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti e dura in carica cinque anni.
- 3 La seduta d'insediamento del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART.7

COMPITI DEL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2 Spetta al presidente :
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le Adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
 - f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione:
 - g) esercitare le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
 - h) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

3 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente di cui due nominati dall'Amministrazione Comunale di Mantova, uno dall'Amministrazione Provinciale di Mantova e due dal Consiglio della Comunità Ebraica di Mantova.
- 2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dal Comune di Mantova e dalla Provincia di Mantova, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento.
- 3 I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dal Consiglio della Comunità Ebraica di Mantova, cessano dall'incarico solo a richiesta della Comunità stessa.

ART, 9 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1 I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Amministrazione Provinciale di Mantova e dall'Amministrazione Comunale di Mantova decadono automaticamente allo scadere del quinquennio dalla data del loro insediamento e gli Enti di cui sopra devono provvedere alla nomina dei nuovi membri.
- 2 In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinchè si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause, decadenza inclusa.
- 3 I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica cinque anni.
- 4 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
- A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo interno può essere corrisposta un indennità, fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10/10/94 n° 645 e dal D.L. 21/6/95 n° 239, convertito con L. 3/8/95 n° 336 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

ART. 10 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
- 2 Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato da Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
- 3 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 2 Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
- 3 Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 2 In particolare il Consiglio:
- a) approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'Autorità competente secondo le modalità di legge;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'acquisizione di eredità, legati donazioni e le modifiche patrimoniali;
- f) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- g) delibera la nomina dei vincitori dei concorsi per assegni, premi, borse di studio banditi dall'Ente
- h) delibera l'assunzione, la sospensione, il licenziamento del personale dipendente nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 13 REVISORE DEI CONTI

- 1 Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.
- 2 Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
- 3 Il Revisore può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.
- 4 Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.
- 5 Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- 6 Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale.

ART. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1º di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2 L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 3 Il servizio di cassa è affidato a Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.
- 4 Eventuali utili ed avanzi di gestione del patrimonio del Fondatore Comm. Giuseppe Franchetti, sono corrisposti per due terzi al Comune di Mantova e per un terzo alla Comunità Ebraica di Mantova.
- 5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli, agli Amministratori ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

ART. 15

PAGAMENTI E RISCOSSIONI

1 I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Segretario ed in loro assenza dal Vice Presidente o dal Vice Segretario.

ART. 16

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1 La Fondazione dispone la pubblicazione degli atti all'albo predisposto nella propria sede e garantisce il pieno accesso agli stessi da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinando in apposito regolamento le modalità di accesso.

ART. 17

REGOLAMENTI INTERNI

1 L'ordinamento, la gestione dell'Ente, le norme per il conferimento della beneficienza, il numero, le mansioni e la retribuzione del personale alle dipendenze della Fondazione, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

1 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi altra ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte

dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

2 I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

ART. 19

NORME GENERALI

1 Per quanto non contemplato nel vigente statuto valgono le norme del vigente ordinamento.